



FONDO DI ROTAZIONE PER IL SETTORE PRIMARIO

**Regolamento di operatività per la concessione
di finanziamenti agevolati**

Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 – Articoli 57 e 58

Sezione A – IMPRESE AGROALIMENTARI

Il presente allegato definisce il quadro d'insieme delle procedure e delle attività che la Giunta regionale impartisce alla Veneto Sviluppo S.p.A. nella gestione del Fondo di rotazione per il finanziamento delle iniziative di investimento proposte dagli aventi titolo nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

1) Regime di aiuto

Gli interventi previsti dal presente regolamento ricadono nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n° 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Aree d'intervento

Sono ammissibili gli interventi effettuati nel territorio della Regione del Veneto.

3) Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati con l'utilizzo del Fondo di rotazione, le micro, le piccole e le medie imprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE) che svolgono sia la fase di trasformazione che quella di commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al trattato istitutivo della Comunità europea.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) trasformazione di prodotti agricoli: qualunque trattamento di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato (es. l'estrazione di un succo di frutta o la macellazione di animali da carne)., Fanno eccezione le attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- b) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

Nel caso in cui tali imprese siano anche produttori agricoli, la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda deve rappresentare un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare.

Le attività svolte dai soggetti beneficiari devono essere ricomprese nella classificazione ISTAT 2007 nella categoria C10 "Industrie alimentari", C11 "Industria delle bevande", C12 "Industria del tabacco" e A.01 "Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi" con esclusione di quelle individuate dai codici: 10.2, 10.42, 10.52, 10.7, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 10.92, 11.01, 11.05, 11.07, 01.49.2, 01.61, 0.1.62, 0.1.7.

Al momento della presentazione della domanda di ammissione a finanziamento agevolato, le imprese richiedenti dovranno:

- risultare in attività;
- essere iscritte alla C.C.I.A.A.;
- avere almeno una sede operativa, intesa come stabilimento in cui viene realizzato l'investimento, nel Veneto.
- dimostrare la redditività dell'impresa (tale valutazione avviene attraverso l'analisi dei principali indici economici di bilancio);
- dimostrare congruità economico finanziaria dell'investimento rispetto all'attività svolta;
- assicurare la conformità alle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento.

4) Esclusioni

Sono esclusi gli aiuti a favore di imprese che risultino in difficoltà così come definite dagli orientamenti comunitari relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato alla concessione di aiuti d'urgenza e/o di aiuti alla ristrutturazione a favore di imprese in difficoltà approvati dalla commissione Europea il 7 luglio 2004.

Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari.

In linea generale, nei settori sottoposti a restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno, quali i settori vitivinicolo, oleicolo e lattiero caseario, l'investimento non è ammesso qualora comporti il superamento di dette restrizioni o limitazioni.

Nel settore dell'olio di oliva non sono finanziabili investimenti finalizzati all'incremento della capacità di trasformazione e magazzinaggio.

Nel caso in cui si dovessero manifestare problematiche relative ai normali sbocchi di mercato per taluni settori produttivi, si provvederà a limitare o ad escludere tali settori dalle provvidenze del presente regime di aiuto.

5) Finalità

Il Fondo di rotazione opera con la precipua finalità di diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, strumenti volti a favorire lo sviluppo di investimenti che abbiano come obiettivi:

- a. conseguire un elevato valore aggiunto del prodotto agricolo di base;
- b. garantire la qualità di prodotto e di processo sviluppando processi di certificazione e di rintracciabilità in tutti gli stadi della filiera;
- c. privilegiare quegli investimenti agroindustriali in grado di garantire una adeguata ricaduta sui produttori di base della materia prima;
- d. razionalizzare le molteplici attività imprenditoriali favorendo le aggregazioni;
- e. migliorare la rete logistica.

6) Investimenti ammissibili

Sono ammissibili ai benefici del Fondo i seguenti interventi:

1. realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione e concentrazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento;
2. realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche o miglioramento-razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione;
3. adeguamento delle strutture a sistemi di gestione qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
4. investimenti diretti alla protezione dell'ambiente, all'igiene ed al benessere degli animali, al risparmio energetico, al riutilizzo dei sottoprodotti di lavorazione, all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro.

L'elenco dettagliato delle tipologie di investimento ammissibili per settore produttivo è riportato nella Tabella 1.

Gli investimenti dovranno riguardare iniziative con validità pluriennale e quindi rappresentare costi da ammortizzare.

7) Investimenti non ammissibili

Sono esclusi dal sostegno:

1. i semplici investimenti di sostituzione; si definiscono “investimenti di sostituzione”, quegli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non rientra tra gli investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un’impresa che abbiano almeno 30 anni di vita, e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato (attestato con perizia asseverata). Per i beni immobili, inoltre, non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell’intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- ristrutturazione di edifici che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera pari ad almeno il 15%;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali; acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

Per i beni dotazionali (macchine, attrezzature) non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l’investimento è funzionale. Non sono considerati investimenti di sostituzione i seguenti interventi:

- l’acquisto di una macchina o di un’attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un’altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per “recente introduzione” si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore);
- la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera pari ad almeno il 15%.

2. acquisto di immobili, macchine e attrezzature usati. Al fine di specificare cosa si intende per materiale usato, si preferisce dare la definizione di beni “nuovo di fabbrica”, ovvero di quella categoria di beni nella quale non rientrano i primi. Per beni “nuovi di fabbrica” si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o da un suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono

- essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi di costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
3. acquisto di terreni e relative spese;
 4. investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
 5. investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
 6. opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
 7. opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
 8. acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
 9. spese di noleggio attrezzature;
 10. spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
 11. spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
 12. indennità versate dal beneficiario per espropri, frutti pendenti, oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.
 13. IVA, altre imposte e tasse.

8) Spesa ammissibile

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 2.500.000 euro per soggetto giuridico beneficiario per un periodo massimo di tre anni. per ogni singola domanda, mentre quello minimo è fissato in 100.000 euro.

Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle relative ad interventi che rientrano nelle tipologie descritte. Per ciascuna operazione sono individuati puntualmente con l'istruttoria tecnico-amministrativa (istruttoria di ammissibilità) degli uffici di Veneto Sviluppo S.p.a., gli interventi e la relativa spesa ad essi pertinente. Qualora l'operazione sia ritenuta ammissibile, e sia successivamente oggetto di finanziamento, viene comunicata al beneficiario la descrizione degli interventi ammessi, la relativa spesa ammessa e l'entità del finanziamento concesso.

Al termine dell'operazione, accertato che quanto realizzato sia funzionale, ovvero consegua gli obiettivi fondamentali dell'operazione che sono stati alla base della decisione di ammissibilità della domanda, sono ammissibili all'agevolazione le spese che sono state effettivamente sostenute dal beneficiario in relazione alla realizzazione degli interventi ammessi così come accertato in fase di istruttoria finale.

Tipologie di spesa ammesse:

1- Investimenti materiali:

- (a) costruzione, acquisto, ammodernamento di immobili;
- (b) acquisto o leasing con patto d'acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i mezzi di trasporto con allestimenti specializzati (es. camion frigoriferi, mezzi di trasporto latte, mezzi di trasporto animali vivi) e le macchine per la raccolta a servizio delle aziende conferenti la materia prima agricola;
- (c) acquisto di hardware e software dedicati ai processi produttivi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

2- Investimenti immateriali:

Costi generali connessi alle spese precedenti, come onorari di professionisti relativi alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori e alla consulenza e supporto, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze nei limiti massimi del 5% dell'importo delle spese di cui al punto 1- Investimenti materiali, elevati al 7% qualora prevalgano investimenti che richiedono progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori.

9) Periodo di eleggibilità delle spese, metodi di pagamento, disposizioni per la verificabilità e controllabilità delle spese

Sono considerate ammissibili ai benefici del fondo le spese riferite ad attività iniziate successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione a Veneto Sviluppo S.p.A., e che siano effettuate entro i termini di realizzazione dell'iniziativa previsti nella comunicazione al beneficiario. Per data di effettuazione della spesa si intende quella del relativo titolo. Sono ritenuti ammissibili solo quei titoli che sono stati anche pagati entro la data di eleggibilità delle spese.

Non sono ammessi titoli di spesa di importo inferiore a 100,00 Euro.

Le spese devono essere quietanzate da parte del beneficiario dell'operazione a fronte di fatture o di documenti aventi forza probatoria equivalente.

Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

1. bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. La scrittura contabile rilasciata dall'istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite *home banking*, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via *home banking*, il beneficiario è tenuto a fornire a Veneto Sviluppo S.p.A. l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
2. bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
3. vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
4. assegno bancario. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

1. i pagamenti siano stati regolati per contanti o tramite assegni circolari anche non trasferibili;
2. i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
3. i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario;
4. l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 100 euro.

I beneficiari devono utilizzare un sistema contabile distinto, oppure un'adeguata codificazione contabile che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese in fase di controllo.

Inoltre, per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature, il beneficiario deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con l'impianto, il macchinario o l'attrezzatura stessi.

A tal fine il legale rappresentante del soggetto beneficiario deve rendere ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione corredata da un elenco dei beni oggetto di agevolazione (con relativo numero di matricola) e degli estremi delle fatture corrispondenti.

La dichiarazione di cui si tratta deve essere resa dal beneficiario, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui sopra.

10) Limiti di aiuto

In relazione alla disponibilità del fondo e nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, per le iniziative presentate ai sensi della presente deliberazione l'intensità massima di aiuto, espressa in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), è pari al 30% della spesa ritenuta ammissibile.

Tale intensità è aumentata al 40% per le imprese che occupano meno di 10 persone (ULA) e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro (microimprese, come definite nella Decisione 2003/361/CE), ubicate nelle zone montane che lavorano prevalentemente prodotti ottenuti in tali aree.

L'equivalente sovvenzione lordo (ESL) viene calcolato valutando la differenza tra il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione ed il tasso effettivo dell'operazione agevolata, a carico del

beneficiario finale, risultante, al momento della concessione, dalla media ponderata tra il tasso praticato dalla banca e quello, pari a zero, della provvista del fondo.

11) Cumulo

Per il medesimo investimento la ditta non potrà usufruire di altre agevolazioni pubbliche se tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato al precedente punto 10).

I richiedenti le agevolazioni sono tenuti a fornire a Veneto Sviluppo S.p.A. informazioni esaurienti circa altri eventuali aiuti ottenuti nell'ultimo quinquennio, così da consentire una verifica circa il rispetto del limite massimo di agevolazioni accordabili. Per ogni domanda presentata, Veneto Sviluppo S.p.A. dovrà garantire l'effettuazione di puntuali controlli al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato e il rispetto dei limiti di aiuto di cui al punto 10). Per tali accertamenti Veneto Sviluppo S.p.A. si avvale delle banche dati disponibili.

12) Termini per la realizzazione degli investimenti

I termini massimi per la realizzazione degli investimenti ammessi, a decorrere dalla data di adozione della decisione di concedere il sostegno del Fondo, sono i seguenti:

- a) sei mesi per l'acquisto di macchine e attrezzature;
- b) dodici mesi per la realizzazione di iniziative strutturali, elevabili a diciotto mesi se realizzate in zona montana.

13) Forme tecniche, importi, durata

Il fondo di rotazione fornisce provvista a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di:

- FINANZIAMENTI AGEVOLATI;
- LOCAZIONI FINANZIARIE AGEVOLATE (per le tipologie di investimento compatibili con tale strumento che si concretizzano nell'acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari produttivi) con patto di acquisto dei beni; per le operazioni di leasing la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA, canone iniziale e valore di riscatto.

Le operazioni a valere sul Fondo avranno le seguenti caratteristiche:

- *Copertura massima*: 100% della spesa ammissibile;
- *Limite massimo di spesa ammissibile*: 2.500.000,00 Euro;
- *Limite minimo di investimento*: 100.000 Euro;
- *Durata*: fino a 10 anni per gli investimenti immobili (opere edili ed impianti di pertinenza), fino a 5 anni per gli investimenti dotazionali (macchine e attrezzature); tali limiti si intendono comprensivi dell'eventuale periodo di preammortamento; nel caso di progetti costituiti sia da investimenti immobili che dotazionali, la durata massima dell'operazione finanziaria agevolata sarà calcolata in modo proporzionale;
- *Rata*: trimestrale o semestrale;
- *Preammortamento*: massimo 24 mesi e 12 mesi rispettivamente per investimenti immobili e mobili; nel caso di progetti costituiti sia da investimenti immobili che mobili, la durata massima del preammortamento sarà calcolata in modo proporzionale;
- *Quota di intervento del Fondo di rotazione*: 50 %;
- *Tasso a carico del beneficiario*: tasso ottenuto dalla media ponderata tra il tasso convenzionato applicato dalla Banca finanziatrice: Euribor a 3 o 6 mesi mmp divisore 360 + max 2 punti di spread annui, e quello, pari a zero, della provvista del Fondo di rotazione;
- *Riduzione del tasso bancario*: 50%.

Le Banche finanziatrici applicheranno, in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l'ammissione all'agevolazione, il medesimo tasso convenzionato.

14) Priorità

I seguenti criteri di priorità e relativi punteggi trovano applicazione esclusivamente nei periodi in cui la disponibilità del fondo non sia sufficiente ad assicurare la copertura a tutte le istanze pervenute:

- a) iniziative in grado di garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli produttori della materia prima da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione:

% materia prima da produttori agricoli	Punti
> 90	12
$90 \geq x > 80$	11
$80 \geq x > 75$	10

- b) iniziative realizzate nell'ambito di operazioni di fusione o di incorporazione tra imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, con sede operativa nel territorio regionale: punti 8;
- c) più elevato numero di produttori conferenti aventi qualifica di imprenditore agricolo professionale: punti 7;
- d) imprese che utilizzano prevalentemente prodotti derivanti da accordi di filiera, di cui all'articolo 28 della L.R. 40/2003: punti 6;
- e) realizzazione degli investimenti nelle zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto: punti 5;
- f) investimenti atti ad adottare processi di tracciabilità: punti 4;
- g) più elevato numero di imprenditori agricoli con i quali l'impresa stipula accordi di conferimento del prodotto: punti 3;
- h) produzioni di qualità: punti 2;
- i) investimenti immobili: punti 1.

Le priorità si considerano individualmente secondo l'ordine stabilito e i punteggi non possono essere sommati.

15) Fasi procedurali ed indirizzi generali

Veneto Sviluppo S.p.A. gestisce gli interventi agevolativi con la procedura detta "valutativa a sportello" (di cui al decreto legislativo 123/1998), avvalendosi delle banche, all'uopo convenzionate, per la raccolta delle domande di agevolazione e per l'effettuazione delle operazioni individuate.

A) Presentazione della domanda

Il richiedente l'agevolazione presenta la domanda a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite dell'intermediario finanziario prescelto, utilizzando l'apposita modulistica, reperibile sul sito internet (www.venetosviluppo.it).

I requisiti per l'ammissibilità delle domande devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda. La domanda deve essere completa dei documenti richiesti, indicati nel modulo di dichiarazione – domanda e nei relativi allegati.

In ogni caso, tutte le domande di agevolazione devono essere presentate a Veneto Sviluppo S.p.A. complete di:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. dichiarazione specifica (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. l'iscrizione all'Anagrafe del settore primario;
 - b. se trattasi di impresa che sia anche produttrice, che la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenta un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare;
 - c. dichiarazione in merito alla dimensione dell'impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (microimpresa, piccola, media);
 - d. dichiarazione che l'impresa non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 7 del Reg. 800/2008 (imprese in difficoltà);
 - e. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda (Tabella 2);
3. permesso di costruire comprensivo degli elaborati grafici approvati dal comune;
4. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione in Comune, comprensiva degli elaborati grafici;
5. dichiarazioni relative al punteggio richiesto (nel modello di domanda);

6. ultimo bilancio consuntivo approvato, completo di stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; relazione degli amministratori e del collegio sindacale. In caso di imprese costituite in data che non consente la presentazione del bilancio consuntivo, si provvederà alla valutazione della redditività in base a documenti equipollenti;
7. dichiarazione di proprietà dei terreni su cui insisterà l'investimento, ovvero, nel caso di possesso, idoneo atto che ne attesti la disponibilità per un periodo di durata pari almeno a quella del periodo vincolativo di destinazione prevista per lo specifico bene oggetto di aiuto;
8. computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando il prezzario della Camera di commercio di Belluno per le zone montane o della Camere di commercio della provincia di riferimento. Qualora non siano presenti una o più voci, si può fare riferimento alle voci presenti nel prezzario regionale vigente o nei prezzari di altre regioni o province autonome contermini. preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda.
9. lettera di disponibilità dell'intermediario finanziario ad accordare il finanziamento;
10. relazione di valutazione incidenza del progetto laddove prevista, ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;

Veneto Sviluppo S.p.A potrà, se del caso, chiedere eventuale documentazione integrativa ritenuta necessaria e/o utile.

L'operazione deve essere cantierabile.

Veneto Sviluppo S.p.A., ai sensi dell'articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalla ditta.

Non appena intervenuta, l'intermediario finanziario provvederà a comunicare a Veneto Sviluppo S.p.A. la propria deliberazione in merito all'affidamento.

B) Garanzie

L'impresa richiedente concorderà con la banca prescelta l'eventuale presenza di garanzie a supporto dell'affidamento (reali, di firma, consortili ecc.).

C) Istruttoria

Le domande sono istruite per l'ammissione a finanziamento agevolato in relazione all'ordine cronologico di ricevimento delle stesse, complete di tutti i documenti, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. e alle priorità di cui all'articolo 27 della L.R. 40/2003.

Veneto Sviluppo S.p.A., verificata la regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti prescritti, ivi comprese l'iscrizione all'Anagrafe del Settore primario e la corrispondenza dei dati dichiarati con quelli presenti nel fascicolo aziendale, ammette gli interventi proposti ai benefici del Fondo di rotazione, ovvero esclude l'ammissione a finanziamento agevolato degli stessi.

Veneto Sviluppo S.p.A. cura la valutazione degli aspetti tecnici delle istanze. Per la parte istruttoria riguardante la valutazione del merito creditizio delle imprese richiedenti le agevolazioni, Veneto Sviluppo S.p.A. può avvalersi degli istituti bancari/società di leasing convenzionati..

L'esito dell'attività istruttoria svolta, sia esso positivo che negativo, sarà oggetto di comunicazione indirizzata al richiedente l'agevolazione e all'intermediario finanziario prescelto.

D) Erogazione

Per poter beneficiare dell'agevolazione concessa, l'impresa dovrà, preventivamente, dar prova della realizzazione dell'iniziativa ammessa, presentando la necessaria documentazione probatoria a Veneto Sviluppo S.p.A. o all'intermediario finanziario delegato.

In particolare, gli investimenti dovranno essere comprovati da:

1. copia delle relative fatture quietanzate
2. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
3. elenco concernente le attrezzature oggetto di finanziamento (con relativo numero di matricola) e gli estremi delle fatture corrispondenti. (vedi paragrafo 9);
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (ad es. agibilità, autorizzazioni sanitarie);
5. documentazione comprovante l'avvenuta trascrizione presso i relativi pubblici registri del vincolo di destinazione d'uso.

Veneto Sviluppo S.p.A., o l'intermediario finanziario delegato, provvede a controllare la quietanza delle fatture e ad apporre l'annullo. L'intermediario finanziario delegato è tenuto:

- a trasmettere a Veneto Sviluppo S.p.A. la certificazione degli investimenti effettuati completa dell'elenco analitico dei titoli di spesa rendicontati e ammessi;
- ad attivare l'intervento agevolato nel termine massimo di 15 giorni dal trasferimento delle risorse necessarie da parte di Veneto Sviluppo S.p.A.

E) Varianti

Varianti

Sono considerate varianti tutti i cambiamenti all'operazione approvata che comportino, in particolare:

- 1) il cambio del beneficiario;
- 2) il cambio della sede dell'investimento;
- 3) modifiche tecniche sostanziali degli interventi approvati;
- 4) modifica della tipologia degli interventi approvati.

Per quanto riguarda la variante di cui al punto 1), si veda lo specifico paragrafo H) in cui è disciplinata tale modalità di subentro di un soggetto ad un altro.

Nel corso della realizzazione dell'operazione non sono ammesse varianti all'operazione.

Tuttavia, in quanto non considerate varianti, sono ammissibili modifiche non sostanziali, se coerenti con gli obiettivi del progetto e rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa approvati e i termini di realizzazione previsti.

Si considerano modifiche non sostanziali: quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi che possono comportare anche una variazione della spesa tra interventi non superiore al 5% della spesa ammessa per l'operazione, così come il cambio di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene.

Le variazioni non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, possono essere autorizzate anche in sede consuntiva dall'incaricato all'accertamento finale. Il beneficiario può richiedere a Veneto Sviluppo S.p.A. di esprimere un parere circa la possibilità di apportare tale variazione non sostanziale all'operazione ammessa a finanziamento.

Proroghe

Può essere concessa una sola proroga, di durata non superiore alla metà dei termini originariamente stabiliti, su istanza motivata del soggetto beneficiario presentata prima della scadenza dei termini stessi.

F) Cause di forza maggiore

Nei casi di forza maggiore, il beneficiario che a causa di ciò non completa l'operazione non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, e non vi è applicazione di alcuna riduzione o sanzione.

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

1. decesso del beneficiario;
2. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
3. espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
4. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
5. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
6. epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione relativa ai casi di forza maggiore a Veneto Sviluppo S.p.A. entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi.

G) Stabilità delle operazioni

Gli investimenti finanziati devono essere mantenuti per un periodo pari alla durata del mutuo e, comunque, non inferiore a 5 anni dalla delibera di concessione del finanziamento e non devono subire, in tale periodo, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le finalità specifiche per le quali è stato realizzato;
- b) siano conseguenza di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo dell'attività d'impresa e del patrimonio immobiliare e mobiliare, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo H).

Il vincolo di destinazione per i beni immobili, previsto dall'articolo 15 della L.R. 40/2003, può essere contestuale alla stipula del finanziamento agevolato da parte dell'intermediario finanziario. Sui beni immobili è iscritto il vincolo di destinazione a favore della Regione Veneto per il periodo della durata del finanziamento con un minimo di 5 anni; il vincolo è trascritto presso i relativi pubblici registri, con oneri a carico dei beneficiari.

H) Variabilità del soggetto beneficiario

Valgono le seguenti opportunità o vincoli:

- a. Il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, nel periodo tra la presentazione della domanda e il provvedimento di concessione comporta la decadenza della domanda di finanziamento agevolato.
- b. Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione del prestito, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e la stessa valutazione nei criteri di selezione che hanno consentito la concessione dell'aiuto e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al nuovo beneficiario.

Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al richiedente la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

- c. Nel caso in cui dopo l'erogazione del prestito agevolato, ma entro il periodo vincolativo di cui al precedente paragrafo G), al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione all'ufficio. Qualora il subentrante sottoscriva gli impegni assunti dal cedente, l'ufficio ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio del procedimento di revoca nei confronti del subentrante stesso. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, l'ufficio avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca.

I) Parziale esecuzione delle iniziative

Nel caso in cui, entro il termine assegnato, l'intervento sia stato solo parzialmente eseguito si possono verificare due ipotesi:

1. la parte realizzata è funzionale, ovvero consegue i benefici fondamentali dell'iniziativa e che sono stati alla base della decisione di ammissibilità: viene riconosciuta l'agevolazione in relazione alla spesa ammessa finale.
2. la parte realizzata non è funzionale, ovvero non consegue i benefici fondamentali dell'iniziativa e che sono stati alla base della decisione di ammissibilità: ciò comporta la revoca delle agevolazioni concesse e l'applicazione delle sanzioni previste nello specifico paragrafo.

L) Revoche dei benefici e sanzioni

Fatte salve le cause di forza maggiore, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40, i benefici concessi con l'intervento del Fondo sono soggetti a disposizione di revoca o decadenza quando:

- 1) le iniziative programmate non sono state realizzate nei termini previsti;
- 2) i beni e le opere oggetto d'intervento pubblico sono stati alienati o distolti dalla destinazione prevista per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, salvo quanto previsto al precedente paragrafo H);
- 3) il beneficiario ha fornito indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'amministrazione che ha concesso i benefici;
- 4) le iniziative sono state parzialmente realizzate e non risultano funzionali.

Sarà disposta la revoca dei benefici ammessi anche nei seguenti casi:

- 1) venir meno dei requisiti soggettivi od oggettivi di ammissibilità alla agevolazione nel periodo di durata del finanziamento;

- 2) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nel periodo di durata del finanziamento;
- 3) cessazione d'azienda, o cessione del ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l'impresa cessionaria, intenzionata a subentrare nell'agevolazione, non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità;
- 4) qualora, a seguito dell'attività di controllo, si riscontri la non corrispondenza del piano d'investimenti ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato.

Qualora si verifichi un utilizzo scorretto dei fondi pubblici, ma non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si procederà:

- il recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali;
- alla segnalazione, se del caso, all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali;
- all'applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 23 dicembre 1986, n. 898 e sue successive modificazioni ed integrazioni. La legge prevede, peraltro, che fino alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dall'ente erogante che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.
- l'esclusione fino a cinque anni da ogni agevolazione in materia di agricoltura, con decisione operata dalla Regione in relazione alla gravità dell'infrazione

Nel caso di rinuncia all'agevolazione, comunicata tempestivamente dal beneficiario, l'obbligo di restituzione ha per oggetto esclusivamente gli importi di competenza del Fondo di rotazione erogati e non ancora rimborsati.

M) Verifiche e controlli

- 1) Alla conclusione della realizzazione degli interventi oggetto di aiuto, Veneto Sviluppo S.p.A. effettua il controllo sul 100% delle domande ammesse a finanziamento mediante una verifica della documentazione fiscale e contabile relativa agli acquisti, lavori e pagamenti, e la "validazione" di tale documentazione ai fini dell'esclusione da altri finanziamenti. Gli accertamenti sono eseguiti sulla documentazione giustificativa prodotta.
- 2) Successivamente alla conclusione dell'investimento, su un campione, pari ad almeno il 5% degli interventi fino a quel momento finanziati e conclusi, verrà realizzato un controllo in loco per la verifica dei lavori eseguiti e dei parametri identificativi di macchinari, attrezzature ed impianti oggetto di acquisizione da parte dell'impresa e per accertare il rispetto di tutti gli obblighi e impegni assunti dai beneficiari che è possibile verificare nel corso di una visita di controllo. Tali controlli vengono effettuati dalla Regione che esercita anche la funzione di controllo sull'attività di gestione del Fondo di rotazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., ai sensi della DGR 2591/00.

Veneto Sviluppo S.p.A., di concerto con la Direzione Produzioni Agroalimentari, provvederà a definire le forme di pubblicizzazione da autorizzare (anche in riferimento all'uso dell'emblema regionale) per esplicitare le funzioni di sportello esterne.

Al fine del miglioramento delle procedure, anche in considerazione del volume di domande e previo rapporto in merito di Veneto Sviluppo S.p.A., le disposizioni contenute nel presente regolamento, riguardanti comunque esclusivamente elementi non sostanziali e rilevanti ai fini discrezionali, sono modificabili dal dirigente della Direzione regionale produzioni agroalimentari con proprio atto.

Tabella 1

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

A Costruzione/acquisizione di fabbricati e impianti per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione	strutture (1)
	01 per lavorazione
	02 per celle frigorifere
	03 per magazzini
	04 asservite al ciclo produttivo (2)
	05 per impianto depurazione
	06 per laboratorio
	07 per punto vendita
	08 opere complementari e impianti specifici (3)
	impianti fissi
	01 Elettrico
	02 condizionamento – climatizzazione
	03 per celle frigo (refrigerazione, atmosfera controllata)
B Ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati e impianti per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione	04 Termico
	05 idraulico (acqua, aria, gas, liquidi)
	06 Depurazione
	07 Antincendio
	08 controllo e sorveglianza
	09 telefonico, trasmissione dati
	C Strutture ed impiantistica per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili
D Adeguamento degli impianti a sistemi di gestione qualità, ambientale, rintracciabilità ed etichettatura	D.01 per ritiro e ricezione
	D.02 per macellazione
	D.03 per lavorazione tal quale (4)
	D.04 per trasformazione (5)
	D.05 per magazzini stagionatura
	D.06 per confezionamento (6)

	D.07 fissi per movimentazione (7)
	D.08 recupero e smaltimento rifiuti e sottoprodotti agroindustriali
	D.09 per stoccaggio prodotti
	D.10 per laboratorio
	D.11 per punto vendita
	D.12 acquisto di hardware e software
E Acquisto/leasing di nuovi macchinari ed attrezzature con particolare riguardo agli aspetti della protezione dell'ambiente, igiene e benessere degli animali, del risparmio energetico, riutilizzo dei sottoprodotti delle lavorazioni, miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro	E.01 per ritiro e ricezione
	E.02 per macellazione
	E.03 per lavorazione tal quale (4)
	E.04 per trasformazione (5)
	E.05 per magazzini stagionatura
	E.06 per confezionamento (6)
	E.07 fissi per movimentazione (7)
	E.08 recupero e smaltimento rifiuti e sottoprodotti agroindustriali
	E.09 per stoccaggio prodotti
	E.10 per movimentazione (8)
	E.11 per trasporto (9)
	E.12 acquisto di hardware e software
F Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica e l'introduzione di ITC (10)	strutture
	F.01 ritiro e ricezione
	F.02 stoccaggio prodotti e materie prime
	F.03 per spedizione
	F.04 per ritiro e ricezione
	dotazioni
	F.01 stoccaggio prodotti e materie prime (11)
	F.02 per spedizione
	F.03 acquisto di hardware e software

J SPESE GENERALI MASSIMO 5% o 7%	01 spese generali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi col progetto presentato
	02 acquisto di brevetti e licenze
	03 spese generali onorari di professionisti che eseguano la progettazione e la direzione lavori

Note:

(1) In questa classe vanno indicati i costi relativi alle opere edili p.d., prefabbricati e opere edili complementari con specifica attribuzione ai comparti produttivi (lavorazione, celle frigorifere, magazzini, stoccaggio).

(2) In questa voce vanno indicati i costi relativi a strutture non direttamente attinenti al ciclo produttivo. Es. uffici, spogliatoi, etc.

(3) in questa voce sono ricomprese le opere murarie necessarie per l'installazione di impianti specifici. Es. basamenti e fondazioni per silos e serbatoi, oltre ai silos e serbatoi stabilmente ivi infissi.

(4) es. selezionatrici; calibratrici; macchine per taglio, pelatura, essiccazione di frutta e verdura, essiccazione cereali;

(5) Per trasformazione si intende la modifica dello stato fisico della materia prima. Es. vinificazione; preparazione di confetture, succhi e passate; trasformazione di latte in formaggio (dall'affioramento alla salatura); cottura.

(6) Per confezionamento si intende la preparazione del prodotto finito ai fini della commercializzazione. Es. imbottigliamento; confezionamento; porzionatura; disossatura; affettatura.

(7) Es: guidovie aeree.

(8) Es: muletti .

(9) Es: bins tradizionali, camion

(10) Gli interventi devono essere finalizzati all'automazione della gestione del prodotto nelle varie fasi di lavorazione

(11) Es. muletti robotizzati, bins dotati di sistema di rintracciabilità,

Tabella 2

REQUISITI COMUNITARI OBBLIGATORI APPLICABILI AGLI INVESTIMENTI

Ambito di applicazione	NORMATIVA COMUNITARIA	NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO	
BENESSERE IN ALLEVAMENTO			
Galline ovaiole	DIR 2002/4/CE del Consiglio del 30 gennaio 2002 relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla DIR 1999/74/CE (aggiornata da DIR 2006/83/CE)	D.lgs 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento Decreto 20 aprile 2006 Ministero della Salute. Modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Legge 25 gennaio 2006, art. 23 (Abrogazione art 8, comma 5, D.Lgs 267/03 - galline ovaiole")	
	DIR 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole		
Suini	DIR 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001 recante modifica della DIR 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini	D. Lgs 20 febbraio 2004, n. 53 Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. D.lsg 30 dicembre 1992, n.534. Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.	
	DIR 2001/88/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001 recante modifica della DIR 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini		
	DIR 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini		
Vitelli	Decisione n. 97/182/CE della Commissione del 24 febbraio 1997 recante modifica dell'allegato della DIR 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli DIR 97/2/CE del Consiglio del 20 gennaio 1997 recante modifica della DIR 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli	D.lsg 1 settembre 1998, n.331. Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli. D.lsg 30 dicembre 1992, n. 533. Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	
	DIR 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli		
Polli da carne	DIR 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne	Da recepire entro 30/06/2010	

AMBIENTE		
Impatto ambientale (VIA, VAS, IPPC)	DIR 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
	DIR 85/337/CE del Consiglio del 27 giugno 1985 modificata da DIR 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e 2003/35/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 maggio 2003	
Acque	DIR 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	
	DIR 91/676/CE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole	
Aria	DIR 84/360/CE del Consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
	DIR 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio	
	DIR 1999/13/CE del Consiglio del 11 marzo 1999 concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV) dovute all'uso di solventi organici in talune attività e taluni impianti	
	DIR 1999/32/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modifica della DIR/93/12/CE	
	DIR 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da grandi impianti di combustione	
MACCHINE		
Inquinamento Acustico	DIR 2005/88/CE del 14 dicembre 2005 - Parlamento europeo e Consiglio - che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto	D.lgs. n. 262/2002 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"
Conformità	DIR 89/392/CE, 91/368/CE 93/44/CE, 93/68/CE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine	DPR n. 459 del 24 luglio 1996 "Regolamento per l'attuazione delle direttive CE DIR 89/392/CE, 91/368/CE 93/44/CE, 93/68/CE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine"

IGIENE

Pacchetto igiene	<p>REG. (CE) N. 852/2004 Parlamento europeo e Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>REG. (CE) N. 853/2004 Parlamento europeo e Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale</p> <p>REG. (CE) N. 854/2004 Parlamento europeo e Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano</p> <p>(modificati da Reg. (CE) 2076/2005 e 1243/2007)</p>	
------------------	---	--